

TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Fallimentare
Ricorso
per l'ammissione alla procedura
Piano del Consumatore
ex art. 12 bis l. 3/12

Nell'interesse del Signor

Fabio GIAMBRONE, nato a Torino (TO) il _____ residente in _____
(TO) alla Via _____, C.F. _____ elettivamente domiciliato in
Roma, Via Giunio Bazzoni, 3 presso e nello studio degli Avv.ti Beatrice Aureli (CF RLABRC
69L66H501W) e Agnese Casalaina (CF CSNGNS78E55H501N) che lo rappresentano e lo
difendono, unitamente e disgiuntamente tra Loro, giusta delega in calce al presente atto, le
quali dichiarano, altresì, fin da ora, di volere ricevere le comunicazioni, ai sensi di legge, al
seguente numero di fax: 1786058606 ovvero ai seguenti indirizzi di posta elettronica certifi-
cata: beatriceaureli@ordineavvocatiroma.org e agneseacasalaina@ordineavvocatiroma.org;

PREMESSO CHE

1. ricorrono, nella fattispecie *de qua* i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 7, legge n. 3/2012 successive modifiche e, segnatamente:
A) il ricorrente risulta versare in stato di **sovraindebitamento**, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge trovandosi *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"* e B) è **consumatore**, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, lett.b della Legge 3/12, essendo *"debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta"*;
2. il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/2012;
3. lo stesso non ha utilizzato né beneficiato, nei precedenti cinque anni, una delle procedure di cui alla medesima legge n. 3/2012 e non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.
4. il ricorrente ha inoltre, sempre conformemente al ridetto dettato normativo, presentato istanza ai sensi dell'art. 15, comma 9 della citata L. 3/12, al fine di ottenere la nomina di professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione

- della crisi, così da poter usufruire delle procedure previste dalla summenzionata normativa;
5. all'esito di tale istanza, il Giudice ha nominato quale Organismo di Composizione della Crisi la Dottoressa Valeria Russo Testagrossa, che ha accettato l'incarico conferito;
 6. che la scrivente difesa ha quindi chiesto al suddetto professionista la redazione della relazione, ai sensi dell'art 9 comma 2 L.3/12, contenente l'attestazione sulla fattibilità del piano;
 7. la Dottoressa Valeria Russo Testagrossa, ha pertanto provveduto a redigere la richiesta relazione cui ci si riporta integralmente, attestando il piano proposto e di cui meglio in appresso.

Tutto ciò essenzialmente premesso il Signor Fabio Giambrone, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura "PIANO DEL CONSUMATORE" a norma degli articoli 9 e s.s. della L. 3/12, secondo la proposta di cui al prosequo del presente atto, corredata dalla relazione attestante la fattibilità della stessa, dell'Organismo di Composizione della Crisi,

In particolare, al fine di dare al Giudicante una visione complessiva della vicenda che occupa, si espone brevemente quanto in appresso.

Il Signor Giambrone è coniugato in regime _____ con la Signora _____ ed è padre di _____ di anni _____.

La famiglia abita in un appartamento condotto in locazione per il quale corrisponde un canone mensile di Euro 577,16.

Il ricorrente, attualmente, è dipendente della _____, con contratto a tempo indeterminato, in qualità di _____ responsabile di punto vendita, e percepisce uno stipendio mensile netto di circa Euro 1.700,00, per n. 14 mensilità.

Il sovraindebitamento del signor Fabio Giambrone trae essenzialmente origine dal fatto che la propria coniuge dal 2010 al 2013 non ha potuto lavorare sia per problemi legati alla Sua _____ -di cui meglio in appresso- sia per accudire i propri figli _____ ciò ha comportato il venir meno del reddito della stessa ed il signor Giambrone, esclusivamente con il proprio stipendio, non è più riuscito ad onorare le obbligazioni precedentemente assunte anche alla luce della nascita dei due gemelli.

Nel _____, la _____ ha peraltro accertato la _____ della signora _____ con conseguente _____ come da verbale che si allega.

A causa delle problematiche relative alla _____, che ha comunque sempre svolto attività lavorative precarie e saltuarie, è venuto a mancare interamente il reddito della stessa che -ad oggi- non è più riuscita a reperire una occupazione lavorativa compatibile al proprio stato di salute.

A ciò si aggiunga il fatto che -a causa di una crisi aziendale- il ricorrente ha perso il precedente posto di lavoro nel 2017 e, solo ad inizio 2018, è riuscito a trovare la attuale occupazione inizialmente a tempo determinato e, successivamente, a tempo indeterminato: ciò ha comportato un ulteriore peggioramento della situazione finanziaria già piuttosto deteriorata. Il ricorrente, a seguito delle vicissitudini sopra descritte, non è stato più in grado di mantenere fede agli impegni precedentemente assunti, trovandosi quindi in una situazione di sovraindebitamento.

MERITEVOLEZZA DELL'ISTANTE

In ordine al requisito della c.d. meritevolezza, richiesto dalla legge ai fini della omologazione del piano del consumatore e, segnatamente, circa l'ulteriore controllo attribuito al Giudice che "quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano" ai sensi dell'articolo 12 bis l.3/12, si rileva quanto in appresso.

Dalla narrativa del presente ricorso e dalla documentazione prodotta all'OCC nominato ed allegata in atti, emerge chiaramente come il sovraindebitamento sia stato determinato da una serie di concause indipendenti e non cagionate dal medesimo che hanno provocato il dissesto economico, prima tra tutte, la situazione di salute della moglie dell'odierno ricorrente e la conseguente difficoltà di reperimento di un'occupazione compatibile con la malattia, che ha comportato -di fatto- l'insostenibilità delle obbligazioni precedentemente assunte, gravanti successivamente solo sulle entrate economiche derivanti dal reddito del Signor Giambrone.

Del pari, può agevolmente dirsi, come peraltro confermato anche dalla relazione dell'OCC, che le obbligazioni contratte siano state assunte con diligenza e con certezza di poterle onorare, in quanto nel momento della sottoscrizione la situazione lavorativa e di salute della

coniuge del ricorrente era del tutto priva di criticità e la stessa prestava regolare attività lavorativa.

Da quanto sopra esposto, emerge come il _____ della Signora _____ abbia rappresentato la causa scatenante, imprevista ed imprevedibile, che ha condotto alla situazione di *perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile del ricorrente che determina la rilevante difficoltà ovvero la definitiva incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni*, ovvero al sovraindebitamento.

Del resto la perdita del posto di lavoro da parte dell'odierno ricorrente ha ulteriormente aggravato la situazione debitoria e l'incapacità di adempiere le obbligazioni precedentemente assunte, così come la nascita dei due figlioli ha comportato -di fatto- un aumento delle spese.

FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PIANO DEL CONSUMATORE

L'istante intende proporre ai creditori un accordo di composizione della propria crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7 e seguenti della L. 3 2012, che verrebbe finanziato dalle seguenti fonti di finanziamento:

- apporto alla procedura della somma di **Euro 400,00** mensili per 60 mensilità per un totale di **Euro 24.000,00** da parte del ricorrente.

Tale somma è stata calcolata in modo da essere sostenibile per il sig. Giambone che avrebbe un reddito residuo per fronteggiare la soddisfazione delle esigenze incompressibili di vita della famiglia, anche secondo i parametri Istat, in assenza della soddisfazione delle quali cadrebbero sotto la soglia di povertà e non potrebbero sostenere l'impegno assunto con la presente procedura a favore dei creditori.

SITUAZIONE DEBITORIA E SUDDIVISIONE IN CLASSI

L'ammontare dei debiti complessivi maturati alla data del deposito del presente ricorso è pari a circa Euro 73.799,36 (oltre spese dei professionisti che hanno seguito il presente accordo), come meglio dettagliati nell'elenco allegato.

Preliminarmente all'esposizione della proposta di accordo, si ritiene opportuno suddividere i debitori in classi omogenee rispetto alla tipologia di debito, e alla probabile percentuale di soddisfazione rinveniente dall'accordo proposto.

Classe 1: Crediti in Predeuzione

Come previsto dall'art. 13 comma 4 bis, L. 3 2012, i crediti sorti in funzione o nell'occasione della presente procedura hanno il diritto di essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri creditori. Tali crediti si dettagliano nella remunerazione dei seguenti soggetti:

- per **Euro 2.400,45** comprensivo di oneri e accessori alla Dottoressa Valeria Russo Testa-grossa Organismo di Composizione della Crisi per la redazione della relazione particolareggiata;
- per **Euro 1.562,82** comprensivo di oneri e accessori a Piano Debiti s.r.l., consulente di parte che ha seguito la redazione del presente piano e le attività allo stesso connesse, ivi compresa la raccolta e lo studio della documentazione sottesa all'elaborazione;
- per **Euro 1.234,91** comprensivo di oneri e accessori agli Avvocati Beatrice Aureli e Agnese Casalaina per le attività di difesa legale dell'istante;

Classe 2: Crediti Privilegiati

Come noto, sono da considerarsi privilegiati i debiti che *"allorché ne sia assicurato il pagamento in misura inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione"* dall'art. 7 comma 1 L. 3 2012.

Per quanto riguarda i privilegi sul patrimonio mobiliare, si segnala che gli stessi risultano assorbiti dalle spese della presente procedura, e pertanto dette restanti posizioni creditorie debbono considerarsi chirografe: il patrimonio mobiliare del ricorrente è infatti composto da una autovettura [redacted] immatricolata nel 2009, valutabile in circa euro 800,00, da una autovettura [redacted] immatricolata nel 2004, in uso della moglie e valutabile in circa Euro 1.000,00, nonché dal mobilio contenuto nell'immobile di residenza che stante la natura, lo stato d'uso ed i costi di trasporto e montaggio ha un valore di liquidazione di circa euro 1.000,00, così complessivamente la somma su cui dovrebbe essere esercitato il privilegio è pari ad euro 2.800,00, che, come suddetto, viene assorbito in privilegio dalle spese della presente procedura.

Classe 3: Crediti Chirografari

Tale classe comprende i creditori dell'istante non assistiti da alcun privilegio. La somma di tali posizioni, elencata nell'allegato alla presente, è di circa Euro 73.799,36.

Classe 4: Crediti Sopravvenienti

Si ritiene di destinare una quota pari ad euro 1.000,00, ad eventuali crediti che dovessero sopravvenire fino all'omologa dello stesso, anche a seguito di precisazione dei creditori esistenti, agli interessi dedicati ai crediti privilegiati ed alle spese di procedura sopravvenienti. Qualora non dovessero sopravvenire nuovi crediti, ovvero l'importo dei crediti

sopravvenienti fosse inferiore all'importo destinato a tale classe, il residuale sarà devoluto a soddisfazione ulteriore dei creditori chirografi.

Considerato tutto quanto sopra esposto, il Signor Giambrone intende proporre ai creditori un "piano del consumatore" a norma degli articoli 9 e segg. della L. 3 2012 che preveda la soddisfazione dei creditori nelle modalità di seguito dettagliate:

- ❖ quanto a Euro 5.198,18, verranno destinati alla completa soddisfazione dei creditori in prededuzione;
- ❖ quanto a Euro 17.801,82 saranno suddivisi equamente e proporzionalmente tra gli appartenenti alla classe dei crediti chirografi. Tale somma rappresenta indicativamente una soddisfazione pari a circa il 24,12%.
- ❖ Qualora la somma individuata a favore di costi o crediti sopravvenienti venisse integralmente versata a favore dei creditori chirografi, la percentuale di soddisfazione aumenterebbe a circa il 25,48%.
- ❖ quanto a Euro 1.000,00 saranno assegnati alla classe dei debiti sopravvenienti, o, in caso di mancato utilizzo, ai creditori chirografi.
- ❖ La presente proposta permette di soddisfare i creditori in prededuzione entro 13 mesi dalla omologa del piano e tutti gli altri creditori a partire dal tredicesimo mese fino al sessantesimo mese.

Al fine di semplificare si riporta una tabella riassuntiva degli importi che la proposta assegna ai creditori e delle rispettive percentuali di soddisfazione:

Classi di debito	Debito originario	Debito soddisfatto	Percentuale di soddisfazione
Classe Prededuzione	5.198,18	5.198,18	100%
Dott.ssa Valeria Russo Testagrossa	2.400,45	2.400,45	100%
Piano Debiti S.r.l.	1.562,82	1.562,82	100%
Avv.ti Aureli e Casalaina	1234,91	1.234,91	100%
Classe Sopravvenienti	1.000,00	1.000,00	100%

Creditori	73.799,36	17.801,82	24,12%
MB Credit Solutions Spa	19.026,00	4.589,44	24,12%
Santander Consumer Bank Spa	6.469,97	1.560,68	24,12%
Cross Factor Spa	3.459,00	834,38	24,12%
Findomestic Banca Spa	26.449,21	6.380,06	24,12%
ENI S.p.A.	7.286,94	1.757,75	24,12%
G. di Vittorio soc. Coop Edile	3.150,15	759,88	24,12%
Unicredit Spa	6.199,00	1.495,31	24,12%
Agenzia delle Entrate	510,5	123,14	24,12%
Agenzia delle Entrate - Riscossione	1.248,59	301,18	24,12%

SOSTENIBILITA' DELLA PROPOSTA

In merito alla fattibilità e sostenibilità della proposta, così come sopra formulata, la scrivente fa proprie le considerazioni espresse dal nominato Organismo di Composizione della Crisi, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.

Tutto ciò essenzialmente premesso e considerato, il Signor Fabio Giambrone, *ut supra* rappresentato difeso ed elettivamente domiciliato

RICORRE

All'On.le Tribunale di Ivrea affinché:

svolte le formalità di rito, Voglia ammettere il Signor Fabio GIAMBRONE alla procedura di piano del consumatore e, conseguentemente, fissi con decreto l'udienza ex art 12 bis L.3/12 disponendo le comunicazioni di rito, a cura dell'OCC della proposta e del decreto.

Disponga inoltre che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori atteso che ciò potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano medesimo.

Dichiari infine la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali.

In via istruttoria, si allega la seguente documentazione:

1. Relazione OCC, attestante la fattibilità del piano e relativi allegati;
2. Certificato di residenza e stato di famiglia;
3. Verbale di invalidità della coniuge;
4. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
5. Elenco creditori con l'indicazione delle somme dovute;
6. Elenco dei beni del ricorrente;

Avv. Beatrice Aureli - Avv. Agnese Casalaina

Roma - Via Giunio Bazzoni, 3, 00195

Tel 06.3217955 - Fax 1786058606

7. Elenco atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
8. Elenco spese necessarie al sostentamento del ricorrente e tabella censimento Istat;
9. Dichiarazione sostitutiva di assenza di atti in frode ai creditori;
10. Nota di Piano Debiti Srl per l'assenso al pagamento oltre l'anno del proprio compenso;
11. Nota degli Avv. Aureli e Casalaina per l'assenso al pagamento oltre l'anno del proprio compenso.

Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di accordo, entro il termine di cui all'art. 9 comma 3-ter L.3/12, che il Giudice riterrà di voler eventualmente concedere.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia verte in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento ed è soggetta al contributo fisso nella misura di € 98,00.

Con salvezza di ogni diritto.

Roma, 18.11.2020

Avv. Beatrice Aureli

Avv. Agnese Casalaina